



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Sezione III Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa **Rosella Anna Modarelli** – Presidente

Dott. **Francesco Murgo** – Giudice

Dott.ssa **Valentina Tripaldi** – Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il precedente decreto di questo Tribunale del 8.11.2017, che ha assegnato a “Fornaci Ioniche s.r.l.” il termine di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione *ex art.* 160, 2° e 3° comma, l. fallim.;
- visto il decreto di questo Tribunale del 28.3.2018 che, su istanza del ricorrente, ha concesso una proroga di sessanta giorni;
- visti la proposta e la documentazione allegata, depositati in data 23.5.2018;
- visto il decreto di questo Tribunale del 2.7.2018 di fissazione dell’udienza per l’accertamento dei presupposti di inammissibilità del concordato nonché per la dichiarazione di fallimento;
- a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 26.9.2018;
- esaminati gli atti del proc. n. 3/2017 C.P.;
- udita la relazione del G.D.;
- letta la memoria difensiva depositata nell’interesse di Fornaci Ioniche s.r.l. in data 18.9.2018, unitamente alle precisazioni a firma del dott. Talia;
- visti, in particolare, la proposta, il piano e la documentazione allegata;



- considerato, a tal proposito, che, la proposta prevede: la soddisfazione integrale di creditori prededucibili e “privilegiati”; la suddivisione dei creditori in classi secondo “posizione giuridica” e “interessi economici omogenei”: classe 1, relativa ai creditori privilegiati dei quali è previsto il pagamento integrale, ma in un termine superiore all’anno; classe 2, relativa a creditori ipotecari o privilegiati, per la parte degradata a chirografo ex artt. 160, 2° comma, e 177, 3° comma, l. fallim., con pagamento nella misura del 13,5%; classe 3, relativa al credito chirografario di Ala s.r.l., con pagamento nella misura del 12%; classe 4, relativa ai crediti chirografari di banche e finanziarie cessionarie di crediti bancari, con pagamento nella misura del 13,5%; classe 5, relativa ai crediti chirografari dei fornitori, con pagamento in misura del 16,22%;
- considerato che la relazione del professionista, dott. Domenico Talia, depositata ai sensi dell’art. 161, 3° comma, l. fallim., riferisce che il piano proposto da Fornaci Ioniche s.r.l. prevede “*il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati e il soddisfacimento parziale dei crediti chirografari*” (cfr. p. 25, 27 e 28); inoltre, con particolare riferimento alla misura di soddisfacimento dei creditori chirografari, indica l’unica percentuale del “*13,36% del credito vantato a titolo di capitale*”, evidentemente differente rispetto a quelle previste nel piano, anche in misura superiore a quest’ultima (cfr. p. 59 della proposta, che fa riferimento a percentuali del 13,50%, 12%, 13,50% e 16,22%);
- rilevato che, alla luce di quanto testé evidenziato, vi sia una palese parziale difformità tra la proposta concordataria e l’allegata relazione del professionista, dott. Domenico Talia;
- rilevato che tale difformità induce a ritenere che la relazione del professionista sia inidonea al proprio scopo in quanto fondata su una motivazione generica e insufficiente;
- considerato, difatti, che il professionista, nel formulare l’attestazione secondo quanto previsto dalla legge (cfr. art. 161, 3° comma, l. fallim.), è tenuto a fare specifico riferimento alle distinte e diverse percentuali offerte dal debitore ai creditori, onde motivare in maniera adeguata il giudizio fattibilità da allegare al piano e sottoporre vuoi ai creditori, chiamati a esprimere il consenso sulla



proposta, vuoi al tribunale competente a effettuare il controllo di fattibilità del piano medesimo;

- considerato che tale adeguata motivazione evidentemente, nella specie, manca, anche ritenendo, come prospettato dalla debitrice nella memoria del 18.9.2018, che la percentuale indicata del 13,36% rappresenti “*solamente il rapporto tra l'importo di realizzo complessivo offerto ai crediti chirografari dalla proposta concordataria (€ 2.655.123) e l'importo nominale complessivo dei medesimi crediti (€ 19.873.731)*” o comunque, come precisato dal dott. Talia (cfr. l'allegato alla predetta memoria) “*l'indicazione di una percentuale media di recovery del ceto chirografario*”;
- considerato che l'indicazione specifica delle singole percentuali offerte ai creditori non attiene certamente alla verifica della correttezza dei criteri di individuazione delle classi, che rientra nei compiti del Tribunale, ma rappresenta un passaggio obbligato della relazione del professionista, che deve darne conto al fine di giustificare adeguatamente il giudizio di fattibilità allegato al piano e riferibile in maniera univoca a quest'ultimo;
- considerato, difatti, che, nei concordati in continuità (nella specie, c.d. indiretta), la relazione del professionista debba attestare, non soltanto che la prosecuzione dell'attività d'impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ma anche la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- considerato, dunque, che, così come il piano deve indicare in maniera specifica, per legge, le utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, le predette utilità devono trovare puntuale corrispondenza nella relazione, al fine di informare i creditori circa la misura del soddisfacimento proposta nell'ambito delle singole classi e conferire verosimile certezza che quanto previsto nel piano possa effettivamente realizzarsi nei modi e nei tempi proposti;
- considerato che, nella specie, il piano prevede tre diverse percentuali di soddisfacimento dei chirografari, anche superiori al 13,5% (ossia il 16,22% in favore dei fornitori, titolari di crediti per € 3.704.028) e ne contempla il pagamento, secondo una determinata tempistica (cinque anni dall'omologa), con specifica previsione delle stime dei flussi di incasso e indicazione dei pagamenti,



da eseguire per l'adempimento della proposta, distinti per anno e nelle diverse percentuali proposte (cfr. p. 58 e 59 della proposta);

- considerato che le precisazioni all'asseverazione depositate e sopra descritte non sono idonee a integrare le mancanze da cui è affetta la relazione del dott. Talia, non essendo sufficiente l'indicazione di una percentuale "media" di soddisfacimento dei creditori a fondare il giudizio di fattibilità del piano, percentuale prospettata, peraltro, sulla base di un metodo di calcolo o di una formula neppure resi espliciti da parte del professionista;
- considerato, difatti, che, nell'ottica del giudizio finale di asseverazione, la predetta relazione avrebbe dovuto dar conto in maniera chiara e specifica delle singole e diverse percentuali promesse alle diverse classi di creditori, contestualmente esplicitando i modi di pagamento sulla base della tempistica così come descritta nel piano e promessa dal debitore ai creditori;
- considerato che tali indicazioni specifiche, nella specie, mancano anche volendo fare riferimento al prospetto illustrativo dei flussi di incasso e pagamento contenuti nella relazione (cfr. p. 73) il quale, oltre a prevedere incongruamente date di pagamento non in fase con le date di incasso, indica date e flussi di pagamento che non trovano immediato riscontro nel prospetto dei pagamenti riportato nel piano dal debitore (v. p. 59);
- considerato che, come ritenuto in giurisprudenza, in sede di giudizio di ammissibilità della proposta, il Tribunale ha il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall'imprenditore, verificandone la congruità, logicità e completezza (cfr. Trib. Firenze 4.5.2016; Cass. 25.9.2013 n. 21901);
- considerato che, in ragione delle mancanze della relazione del professionista testé evidenziate, la proposta in esame debba essere considerata priva di un requisito di ammissibilità previsto dalla legge;

P.Q.M.

Applicato l'art. 162, 2° comma, l. fallim., dichiara inammissibile la proposta di concordato presentata nell'interesse di "Fornaci Ioniche s.r.l."

Provvede con separata sentenza sull'istanza di fallimento.



Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, camera di consiglio del 14.11.2018

Il Relatore

Dott.ssa Valentina Tripaldi

Il Presidente

Dott.ssa Rosella Anna Modarelli

